

**DELIBERA N. 77/24/CSP**

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI TRE”) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, COMMI 2 E 6, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 1.2 LETTERA A), B) E C) DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI  
(CONT. 11/23/DSM N°PROC. 2844/MZ)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;



VISTO il “*Testo unico dei doveri del giornalista*”, approvato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2016;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato I in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Dalle risultanze del monitoraggio, avviato a seguito di segnalazione, è stato rilevato che in data 8 ottobre 2023 dalle ore 23:17 circa e in data 15 ottobre dalle ore 23:24 circa è stato trasmesso dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Rai Tre*”, fornito dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma, il programma “Fame D’amore”.

Con atto CONT. 11/23/DSM N°PROC. 2844/MZ del 13 dicembre 2023, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Rai Tre*”, la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l’articolo 1.2 lettera a), b) e c) del Codice di autoregolamentazione media e minori con particolare riferimento al caso di una minorenni, autrice di reato, la cui immagine è stata diffusa senza che ne sia stato garantito l’assoluto anonimato e al caso di un minorenni che viene inquadrato mentre compie atti di autolesionismo nel mancato rispetto delle norme vigenti poste a tutela dei minori.

## 2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. Agcom n. 0012069 del 15 gennaio 2024 e al prot. Agcom n. 0087432 del 22 marzo 2024, previo accesso agli atti avvenuto in data 19 dicembre 2024, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha formulato le seguenti controdeduzioni.

La Rai sottolinea che il programma Fame d’Amore, giunto alla quinta edizione, ha il merito di aver acceso un faro sulla salute mentale e sui profondi disagi che vivono i giovani e le loro famiglie nell’ottica di prevenzione e cura. La parte precisa che l’edizione oggetto di contestazione è collocata in seconda serata, con inizio fissato ben oltre le ore 23.00, al di fuori, dunque, della fascia oraria di c.d. “televisione per tutti” e che tutte le interviste sono state sempre realizzate dopo aver ricevuto il necessario consenso da parte degli interessati e, in caso di soggetti minorenni, dei genitori nel pieno rispetto dei disagi e delle fragilità dei giovani. A tutela della loro salute e del loro equilibrio psichico, gli autori di Fame d’Amore hanno sempre coinvolto nelle riprese televisive i giovani ritenuti idonei dai medici responsabili delle strutture sanitarie di riferimento all’esito di opportune valutazioni, mettendo sempre al primo posto la salute del giovane coinvolto ed il contributo che questa forma di racconto avrebbe potuto avere nel percorso terapeutico di quest’ultimo. La parte sottolinea che il consenso prestato dagli interessati è soggetto a revoca in qualunque momento in quanto la prima preoccupazione è che le riprese televisive non influiscano negativamente sul percorso di cura di questi giovani. Rai ritiene che nel corso delle puntate non siano mai stati mostrati giovani mentre compivano atti violenti, al più solo i segni che questi atti hanno lasciato su alcuni ragazzi, proprio per evidenziare la pericolosità che questo genere di disturbo può rappresentare.



In punto di diritto, la parte sostiene che il procedimento sia stato avviato non a seguito del monitoraggio delle trasmissioni televisive svolto dall'Autorità, ma in conseguenza della segnalazione di un telespettatore. Al riguardo la Rai osserva che - proprio perché si tratta di un procedimento non avviato *motu proprio* dall'Agcom che per le scorse edizioni non aveva avviato alcuna istruttoria - non risulta agli atti la dovuta valutazione in merito alla potenziale non manifesta infondatezza dell'esposto. Nello specifico, la parte non comprende quale delle argomentazioni formulate dal segnalante, che a una prima lettura appaiono assai involute e apodittiche, abbiano stimolato negli uffici competenti l'avvio della presente istruttoria. Rai sostiene, inoltre, che la circostanza non sia coerente con l'art. 4, comma 4 del "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" nonché con il principio di trasparenza, non contraddittorietà e buon andamento della funzione amministrativa (art. 97 Cost).

Con riferimento al primo profilo sanzionatorio contestato, la parte rileva che l'articolo 37, comma 2, del Testo Unico non sia stato violato in quanto le puntate contestate, come del resto tutte le altre in passato, sono state trasmesse ben oltre le ore 23:00, al di fuori delle specifiche fasce di garanzia disciplinate dal Codice e dalle leggi a tutela dei minori, in un orario nel quale si deve escludere, in base alla formulazione letterale della legge, che i telespettatori minori siano in visione ("*... le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione*"). La parte sottolinea, inoltre, che il programma Fame D'Amore non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 37, comma 2 del testo Unico, in quanto non classificabile come trasmissione che possa nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale. Ritiene infatti che il contenuto audiovisivo contestato abbia un valore educativo e terapeutico, attentamente prevalutato dagli autori del programma, coadiuvati dai team medici di supporto ai ragazzi coinvolti nel programma.

Il valore positivo della trasmissione, che ricorre al "racconto" da parte di diretti interessati in chiave di rielaborazione valoriale positiva delle proprie esperienze sarebbe, secondo la parte, attestato dalla letteratura scientifica citata nelle note predisposte da due consulenti integrative delle memorie difensive. La parte sottolinea che l'intervento educativo basato sul contatto diretto o indiretto (attraverso i media) con persone che hanno sperimentato problemi di salute mentale risulta essere un efficace strumento di sensibilizzazione. La divulgazione di storie personali di pazienti in fase di cure riabilitative può trasformare positivamente gli atteggiamenti pregiudizievole e migliorare l'accettazione sociale delle persone con disturbi psichiatrici. Programmi come "*Like Minds Like Mine*" e "*Opening Minds*" dimostrano il successo di questo approccio attraverso svariate piattaforme, inclusi quotidiani, programmi televisivi e social network. "*I programmi anti-stigma su larga scala, sia a livello nazionale che locale, giocano un ruolo fondamentale nell'informare il pubblico sulla flessibilità delle opinioni degli utenti dei servizi, mostrando come miglioramenti negli atteggiamenti generali possano influenzare positivamente le auto-valutazioni*".

Con riferimento alla asserzione secondo cui le immagini trasmesse sarebbero suscettibili di elicitare processi identificatori la parte pone in evidenza ulteriori considerazioni, svolte dal consulente, secondo cui: "*Le risposte emotive elicitate nell'osservatore possono*



*essere di vario tipo. Se l'angoscia dell'altro suscita simpatia nell'osservatore, si dice che l'osservatore risuoni emotivamente la contagione emotiva è raggiunta. [...] Nessuna evidenza scientifica mostra che guardare contenuti TV riconducibili a contesti di cura possa comportare un rischio per lo sviluppo di un disturbo mentale, anzi la ricerca internazionale mostra che i media possono aumentare la conoscenza, sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre il pregiudizio legato alla salute mentale".*

La Rai pone in evidenza anche altre considerazioni secondo cui *"la possibilità che alcune scene possano elicitare processi identificatori soprattutto in chi vive analoghe situazioni di disagio psichico, lungi dall'essere un pericolo, è auspicabile in quanto apre la speranza che tali analoghe situazioni possano essere prese in carico e trattate dai servizi"*.

Per tutte le ragioni esposte, tenuto anche conto dell'orario di trasmissione, la Rai ribadisce che le strutture editoriali competenti non hanno ritenuto di adottare alcuna forma di segnalazione visiva.

Con riferimento alla violazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b del Codice, Rai ritiene che il programma "Fame D'Amore" non abbia scopi propagandistici né finalità in contrasto con i diritti e la dignità dei minori.

La parte ritiene infine che *"Le asserite ulteriori violazioni riferibili al mancato rispetto del paragrafo 1.2 lettere a) e c) non tengono nella opportuna considerazione proprio l'interesse prevalente dei minori coinvolti nella rappresentazione a volto scoperto dei loro disagi rispetto all'interesse, in questo caso ritenuto scientificamente recessivo rispetto all'anonimato"*. Secondo la Rai, le norme che tutelano l'anonimato dei minori da parte delle imprese televisive devono essere temperate proprio con la legislazione in materia di privacy, con i relativi provvedimenti attuativi e con le regole deontologiche dell'attività giornalistica. Secondo la parte, infatti, *"il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso"*. La Carta di Treviso non vieta, a dire della parte, la trattazione delle vicende né dati personali afferenti *"comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità purché non siano enfatizzati quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione"* (punto n. 6). Analogamente, *"nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona"* (punto n. 7). Nell'ambito dell'informazione è sempre necessario valutare attentamente il bilanciamento dei valori in gioco, tra il diritto di cronaca, l'interesse pubblico, la tutela dell'anonimato e l'interesse del minore.

La Direzione aziendale competente, nella nota che integra le memorie difensive, riferisce di aver ideato il programma "Fame D'Amore" nell'intento di farne un programma di



servizio pubblico, che si collocasse all'interno della migliore tradizione dei programmi Rai degli ultimi decenni per raccontare storie di giovani, e attraverso questo racconto informare ed educare i giovani e i genitori su cosa sia il disagio psichico, su come si possa prevenire, affrontare e infine curare. La parte ritiene che da tempo, presso l'opinione pubblica, si è diffuso il messaggio che ragazze e ragazzi si ammalano di disturbi del comportamento alimentare - quali l'anoressia e la bulimia - perché sono bombardati dai modelli di bellezza - magra e muscolosa - proposte dai media. Invece oggi tutta la letteratura scientifica concorda sul fatto che i disturbi del comportamento alimentare nascono da un trauma psicologico - separazione dei genitori, violenze, bullismo, abusi sessuali - che questi giovani hanno subito e che non riescono ad elaborare e perciò si ribellano controllando il cibo, il proprio corpo. La Direzione competente ritiene, pertanto, che per informare ed educare lo spettatore sulla realtà di queste malattie, sia necessario raccontare anche i traumi subiti dai giovani protagonisti del programma.

Secondo le argomentazioni dei consulenti interpellati *“La narrazione si presenta come un potente strumento terapeutico. [...] La costruzione positiva di significato comporta la reinterpretazione dell'evento negativo in modi che rendono l'esperienza meno angosciante. La narrazione terapeutica, infatti, sposta il paziente al centro della narrazione e si basa sulla visione postmoderna, che vede i pazienti come narratori della propria storia e quindi capaci di creare nuovi significati. Questo approccio permette di liberare le persone dalla storia centrata sul problema e separare la propria identità dalla malattia”*. A tal riguardo, la parte osserva di aver coinvolto nelle riprese del programma solo i ragazzi il cui grado di elaborazione dei contenuti psicologici fosse compatibile con la condivisione pubblica degli accadimenti esposti, stando ben attenti che tali racconti non influenzassero negativamente i percorsi terapeutici. La presenza durante alcune interviste della conduttrice non rappresenta, secondo Rai, l'inquinamento di un *setting* psicoterapeutico, quanto invece l'occasione per condurre con professionalità l'approfondimento informativo delle situazioni raccontate senza che ciò comporti la violazione del segreto professionale.

In definitiva, la Rai chiede l'archiviazione del procedimento per: a) i contenuti, le prerogative editoriali e la finalità del programma Fame D'Amore; b) le garanzie adottate a tutela dei minori interpellati, tenuto conto dei pareri dei terapeuti e medici curanti; c) la partecipazione attiva dei soggetti intervistati in qualità di narratori quale elemento del percorso terapeutico; d) i consensi acquisiti da parte di chi svolge la potestà genitoriale; e) l'assenza di contenuti che possano nuocere allo sviluppo psicofisico dei minori eventualmente all'ascolto; f) l'orario di messa in onda dopo le ore 23:00 orario in cui i minori non dovrebbero essere all'ascolto salvo con l'assistenza del pubblico adulto.

Nell'allegato, a cura della Direzione Rai competente, che integra le memorie difensive, si sottolinea che nessuno dei giovani protagonisti coinvolti nel programma abbia sofferto per avere raccontato la propria storia di fronte a una telecamera e che molti ragazzi ne abbiano tratto giovamento perché raccontando la loro storia si sono sentiti considerati, rispettati e amati avviando un più efficace processo di guarigione. La società riferisce, inoltre, che molti giovani si sono rivolti agli autori del programma per chiedere aiuto dopo aver visto Fame D'Amore e molti dei giovani delle trascorse stagioni sono



guariti del tutto. La Rai ritiene che nessun giovane decida di compiere atti di autolesionismo, di smettere di mangiare o di tentare il suicidio per imitazione, semplicemente perché ha visto qualcuno compiere un atto simile in una trasmissione televisiva. Un ragazzo decide di compiere atti di autolesionismo, di smettere di mangiare, o di tentare il suicidio solo se soffre di un dolore profondo che non riesce a mitigare in nessun altro modo.

La società ricorda, infine, che la trasmissione Fame D'Amore ha ottenuto molti premi tra cui il premio Biagio Agnes, il premio del Moige - Movimento Italiano Genitori e il premio "Agenda 2030" al "Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema".

Di seguito si riportano ulteriori argomentazioni presentate dai consulenti.

Divulgazione, educazione e consapevolezza nel grande pubblico sono elementi chiave per poter abbattere lo stigma associato ai disturbi psichiatrici. Uno studio del 2011 *"evidenzia l'importante associazione tra le segnalazioni di stigma a livello individuale riguardanti le malattie psichiatriche e il diffondersi di uno stigma pubblico a livello di popolazione. Questa scoperta assume particolare rilevanza in quanto suggerisce la possibilità di instaurare un ciclo virtuoso, dove la riduzione dello stigma pubblico potrebbe influenzare direttamente e indirettamente una percezione più positiva da parte delle persone affette da problemi di salute mentale nei confronti di sé stesse"*.

Condividere emozioni crea un *"forte senso di connessione che è essenziale non solo per la cooperazione umana ma anche per la salute [...]". Tuttavia, la manifestazione emotiva di una persona potrebbe non sempre scatenare una risposta emotiva. Gli osservatori possono rimanere relativamente distanti quando il modo in cui si immedesimano con l'altro bisognoso è limitato al riconoscere (ma non risuonare con) lo stato emotivo dell'altro - una reazione chiamata riconoscimento emotivo o empatia cognitiva"*. I risultati di un'indagine online anonima indicano che un documentario che affronti tematiche quali la salute mentale e comportamenti a rischio (es. tentativi di suicidio, autolesionismo), incorporando storie reali e identificabili di resilienza e recupero, abbia il potenziale di influire positivamente sul benessere emotivo e sull'umore generale, di ridurre lo stigma legato alla salute mentale e di incoraggiare comportamenti di ricerca di aiuto. Con riferimento al contesto delle comunità terapeutiche, il consulente precisa che queste offrono un contesto unico in cui il supporto sociale gioca un ruolo centrale. *"Le relazioni tra paziente ed équipe terapeutica possono assumere sia forme informali che formali, contribuendo sia al controllo sociale che al supporto terapeutico. L'assistenza comunitaria si distingue per una maggiore gamma di attività pratiche e può coinvolgere una maggiore diversità di relazioni rispetto all'assistenza non comunitaria. Il supporto sociale e le percezioni dello status comunitario sono risultati associati al successo terapeutico, dimostrando l'importanza della connessione sociale e del contesto nel recupero della salute mentale"*. Precisa, inoltre, che *"a differenza della tradizionale relazione terapeuta-paziente, in comunità terapeutiche, la relazione tra il paziente e l'équipe terapeutica assume spesso la forma di un ibrido tra ruoli informali e formali. Mentre ruoli informali possono includere quelli di confidente, conoscente o contatto sociale, ruoli formali coinvolgono figure professionali come psichiatri, psicologi,*



*assistenti sociali e infermieri. In questo contesto la televisione si inserisce anche come contatto con l'Altro, inteso come mondo esterno alla comunità”.*

In conclusione, si ribadisce l'importanza della comunicazione scientifica nei media, specialmente attraverso la televisione, nel ridurre lo stigma legato ai disturbi psichiatrici. L'utilizzo di programmi anti-stigma su larga scala e la divulgazione di storie personali tramite diverse fonti mediatiche sono strategie efficaci per influenzare positivamente le percezioni pubbliche e promuovere l'accesso alle cure. Inoltre, la rappresentazione di minori in situazioni di disagio personale, se realizzata con sensibilità, può generare empatia e connessione emotiva, contribuendo a ridurre il pregiudizio e a incoraggiare comportamenti di ricerca di aiuto. Infine, l'esplorazione del percorso terapeutico nelle comunità terapeutiche attraverso i media offre un'opportunità unica per mostrare la complessità delle relazioni e la multidimensionalità delle cure, sottolineando il ruolo cruciale del supporto sociale nell'efficacia del trattamento e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Il consulente ritiene che la partecipazione degli ospiti adolescenti in trattamento comunitario e il servizio offerto dalla stessa comunità siano in linea con le finalità del programma in quanto una delle attività dei professionisti impegnati nella tutela della salute mentale è la lotta al pregiudizio nei confronti del disagio psicologico, psichiatrico e delle relative cure. Precisa, altresì, che le riprese televisive raccontano situazioni di grave disagio personale non per scopi propagandistici ma con l'unica finalità di informare sulle dinamiche psicologiche e relazionali con le quali il disagio si genera e si manifesta senza nascondere alcuni momenti critici della vita comunitaria. Aggiunge che sono state raccontate solo storie personali dei ragazzi il cui grado di elaborazione dei contenuti psicologici fosse compatibile con la condivisione pubblica degli accadimenti esposti, stando ben attenti che tali racconti non influenzassero negativamente i percorsi terapeutici e, in alcuni casi, anche giudiziari dei ragazzi stessi. Ritiene che scopo primario della partecipazione alla trasmissione sia quella di informare i ragazzi e le loro famiglie sul disagio mentale che non deve essere fonte di vergogna e può essere trattato adeguatamente. Accade invece non infrequentemente, ritiene il consulente, che l'agorà mediatica stigmatizzi i trattamenti psichiatrici quando strutture per l'assistenza di minori si macchiano di reati di abuso. Asserisce che le interviste della conduttrice non rappresentino l'inquinamento di un *setting* psicoterapeutico quanto l'approfondimento informativo delle situazioni raccontate dai ragazzi. Inoltre, sostiene che il richiamo agli “effetti pregiudizievoli che la diffusione di scene altamente drammatiche, coinvolgenti il minore, possano avere sul minore” sia probabilmente legato alla non conoscenza della complessa e qualificata attività clinica che quotidianamente si svolge in una comunità terapeutica; i ragazzi, infatti, vengono preparati a spiegare ad amici e conoscenti che abbiano assistito alla trasmissione la natura del proprio disagio, liberandosi dell'inutile e gravoso carico della negazione. Il consulente ritiene, inoltre, che spiegare il gesto autolesionistico possa essere un ausilio per coloro che compiono gesti di questo genere senza capirne la natura. Sono ben altri i media, secondo la parte, che inneggiando al gesto anziché spiegarne la dinamica, possono spingere all'emulazione. Negare che accadano questi comportamenti o nascondarli aumenta la stigmatizzazione delle manifestazioni del disagio e spinge i ragazzi a non parlarne con gli adulti. La



trasmissione è certamente un'occasione data alle famiglie che vivono condizioni di disagio di parlarne senza vergogna e di chiedere un aiuto appropriato. Il percorso terapeutico seguito nella comunità viene mostrato al pubblico senza filtri, salvo i *setting* trattamentali che sono soggetti al segreto professionale e che non sono stati ripresi. In conclusione, si ritiene che le immagini trasmesse nel corso del programma "Fame D'Amore" non siano lesive della dignità dei ragazzi e siano anzi utili a comprendere le dinamiche del disagio psicologico in età evolutiva ed in grado di offrire alle famiglie informazioni per la presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari.

Per tutte le ragioni esposte la Rai chiede l'archiviazione del procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione della registrazione in atti, le giustificazioni presentate dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. Agcom n. 0012069 del 15 gennaio 2024 e al prot. Agcom n. 0087432 del 22 marzo 2024 si ritengono accoglibili nel merito.

Dalle risultanze del monitoraggio, avviato a seguito di segnalazione, è stato rilevato che in data 8 ottobre 2023 dalle ore 23:17 circa e in data 15 ottobre dalle ore 23:24 circa è stato trasmesso dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Rai Tre" - fornito dalla società Rai radiotelevisione italiana S.p.A. con sede legale in Viale Mazzini, 14 00195 Roma - il programma "Fame D'Amore". Nel corso del programma sono trattate storie di adolescenti affetti da disturbi del comportamento alimentare, ospiti di un istituto e storie di ragazzi e ragazze con disturbi psicologici e psichiatrici quali depressione, disturbi d'ansia, dipendenza da alcol, droghe o farmaci, disturbo bipolare, disturbo borderline e disforia di genere ospiti presso una comunità residenziale terapeutica riabilitativa per adolescenti con problemi psichiatrici. I soggetti intervistati nel corso del programma risultano essere minorenni con un'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, dato confermato durante la messa in onda e visibile anche negli intenti della comunità sulla pagina web del centro.

Come già sottolineato nell'atto di contestazione, l'Autorità ritiene sia di fondamentale importanza affrontare la delicata tematica del disagio psicologico e psichiatrico in età giovanile, a condizione però che siano utilizzate idonee modalità di trattazione dei contenuti rispettose delle disposizioni poste a tutela dei minori, della dignità e dell'integrità psicofisica dei minori coinvolti nel programma nonché dei telespettatori minorenni all'ascolto.

In punto di diritto si osserva che il procedimento è stato aperto a seguito delle risultanze del monitoraggio d'ufficio avviato su segnalazione di un telespettatore. A tal riguardo occorre precisare che l'Autorità ai sensi del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" di cui alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 - modificata, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 - ha piena autonomia di valutazione circa le motivazioni che conducono all'avvio di un procedimento - tali motivazioni sono esplicitate nel presente atto - e risulta pertanto



superfluo esaminare le argomentazioni formulate dal segnalante che la parte ha definito “*a una prima lettura [...] assai involute e apodittiche*”.

Come confermato da copiosa giurisprudenza, l’impianto normativo recato dal Testo unico (avuto riguardo alle previsioni riferite alla tutela dei minori) intende assicurare un equilibrato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (susceptibile di declinarsi, altresì, nella libertà di espressione e di informazione) e la tutela dello sviluppo fisico, morale o psichico del minore, bene giuridico cui accordare comunque prevalente protezione (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. n. 6759/2004, Cons. Stato n. 1276/2011, n. 554/2023).

Pur essendo chiare le finalità del programma teso a sensibilizzare il telespettatore sull’accettazione sociale delle persone con disturbi psichiatrici - vista la natura dei contenuti diffusi - occorre una riflessione attenta su come contemperare i diversi interessi in gioco. L’Autorità ha contestato alla Rai la diffusione dei contenuti rivelanti lo status di “minore autore di reato” di un soggetto coinvolto nel programma Fame d’amore e la diffusione di contenuti rappresentanti un minore ripreso nell’atto di compiere gesti di autolesionismo.

Per quanto riguarda il caso del minore autore di reato, si ritiene che i contenuti - essendo parte del racconto autobiografico del minore - siano stati diffusi in coerenza con il disegno psico-pedagogico e terapeutico del programma. Tale orientamento trova fondamento nella Carta di Treviso, laddove stabilisce che i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari (art. 1). Ai sensi dell’articolo 2, l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste va sempre garantito; “tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando”, come è emerso nel caso in esame.

Considerata la natura delle informazioni diffuse, tuttavia, è necessario, per le diffusioni successive del programma in modalità online, rendere non riconoscibile mediante idonei accorgimenti tecnici il volto del minore che dichiara di essere autore di reato, in quanto la riconoscibilità del minore e la replicabilità di tale dato nel corso del tempo sono suscettibili di influenzare il percorso evolutivo del minore, con gravi implicazioni sul suo sviluppo fisico, psichico e morale.

Anche per quanto riguarda il caso del minore ripreso nel compiere atti di autolesionismo, considerate le finalità del programma, si ritiene che i contenuti siano coerenti con il disegno psico-pedagogico e terapeutico del programma.

Tanto premesso, si ritiene di archiviare il procedimento avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la trasmissione delle puntate del programma Fame d’amore trasmesse nei giorni 8 e 15 ottobre 2023, con richiesta all’emittente di adottare la misura soprarichiamata di rendere non riconoscibile il volto del minore che dichiara di essere autore di reato.



RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto le puntate esaminate del programma “Fame D’amore” risultano conformi all’art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l’art. 1.2 lett. a), b) e c) del Codice di autoregolamentazione media e minori;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione dell’art. 37, commi 2 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l’art. 1.2 lett. a), b) e c) del Codice di autoregolamentazione media e minori;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti del procedimento avviato nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa e ordina, per le diffusioni successive del programma in modalità online, di rendere non riconoscibile mediante idonei accorgimenti tecnici il volto del minore che dichiara di essere autore di reato nel corso della puntata andata in onda il giorno 8 ottobre 2023 dalle ore 23:17:14 alle ore 24:03:27.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba